

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

Oggi [ ] in [ ], con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti

\_\_\_\_\_ (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) \_\_\_\_\_ il (data di nascita) \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, residente in (Città, Via, Piazza)

e

**Ragione Sociale**, partita IVA, codice fiscale e P.IVA N° \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, che sottoscrive anche in proprio (d'ora in avanti denominata anche *Parte Ricevente*)

premessò che

a) \_\_\_\_\_ (Nome ricercatore) ha progettato (*inserire descrizione progetto/invenzione/brevetto*)

\_\_\_\_\_ ed è titolare di informazioni segrete ad esso relative;

b) *Parte Ricevente* svolge varie attività, tra cui quella di

\_\_\_\_\_ ed è interessata a ricevere informazioni da \_\_\_\_\_ (Nome ricercatore) per valutare una collaborazione;

c) al solo fine di valutare una possibile collaborazione \_\_\_\_\_ (Nome ricercatore) è disponibile a mettere a disposizione di *Parte Ricevente* alcune informazioni relative al suo progetto, a condizione che *Parte Ricevente* si impegni a mantenere il segreto su di esse

convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1 (Validità della premessa).** La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 (Informazioni Riservate).** Ai fini del presente contratto *Informazioni Riservate* significa il *Progetto*, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i progetti, i disegni, le relazioni tecniche, e quant'altro sia relativo al progetto/invenzione/brevetto descritto in premessa.

Le *Informazioni Riservate* sono state trasmesse a *Parte Ricevente* in forma scritta o tangibile ovvero in forma orale o intangibile.

Quelle trasmesse in forma scritta o tangibile saranno identificate come “informazioni riservate” e *Parte Ricevente* dovrà firmare per ricevuta.

Quelle trasmesse in forma orale, via e-mail o intangibile dovranno essere seguite, entro trenta giorni, da una comunicazione scritta via raccomandata a.r. da \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) a *Parte Ricevente* che le qualifica come “informazioni riservate”.

**Art. 3 (Scopo del presente contratto).** Questo contratto è concluso per la protezione delle *Informazioni Riservate* di \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) e non impone a \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) di comunicare particolari *Informazioni Riservate*, rimanendo \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) libero di decidere quali *Informazioni Riservate* comunicare o rendere disponibili a *Parte Ricevente*.

**Art. 4 (Obblighi di protezione).** *Parte Ricevente* deve mantenere, in ogni parte del mondo, il segreto sulle *Informazioni Riservate* che non devono essere comunicate a terzi o diffuse e non devono essere utilizzate per fini diversi dalla valutazione della possibilità di collaborare con \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*). A tal fine *Parte Ricevente* tratterà le *Informazioni Riservate* con le stesse cautele che adotterebbe se ne fosse proprietaria o titolare, adotterà misure di sicurezza tecniche e giuridiche ragionevolmente idonee a mantenere la segretezza e non farà venire in contatto con le *Informazioni Riservate* soggetti che non siano strettamente necessari per la loro valutazione e che non siano vincolati al segreto e, per iscritto, al presente accordo, ferma restando la responsabilità di *Parte Ricevente* per le violazioni dei soggetti ai quali avrà comunicato le *Informazioni Riservate*. *Parte Ricevente* dovrà comunicare a \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) i nomi di tutte le persone che sono venute in contatto con le *Informazioni Riservate*.

**Art. 5 (Obblighi di comunicazione).** *Parte Ricevente* dovrà avvertire immediatamente \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) delle eventuali violazioni delle *Informazioni Riservate* di cui *Parte Ricevente* sia venuta a conoscenza e dovrà collaborare con \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) nella tutela dei diritti di quest’ultimo.

Nel caso in cui, per disposizione di legge o regolamentari o in attuazione di un provvedimento di Autorità competenti, sia necessario comunicare le *Informazioni Riservate*, sarà obbligo delle Parti consultarsi reciprocamente al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi e i contenuti di qualsiasi comunicazione, salvo diversa previsione di legge, regolamento o della pubblica autorità

**Art. 6 (Uso delle *Informazioni Riservate*).** *Parte Ricevente* potrà usare le *Informazioni Riservate* soltanto per valutare una possibile collaborazione con \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) e

soltanto per il tempo necessario a tale scopo. *Parte Ricevente* non può analizzare né utilizzare le *Informazioni Riservate* al di fuori di tale finalità.

**Art. 7 (Proprietà dei materiali).** Tutti i materiali esibiti, consegnati e trasmessi a *Parte Ricevente* e contenenti *Informazioni Riservate* rimangono proprietà di Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) e senza ritardo, così come le *Informazioni Riservate* stesse, dovranno essere da *Parte Ricevente* restituiti a Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*), distrutti o cancellati dalle memorie dei computer e da qualsiasi altro supporto di memoria, sia locale che remoto, a semplice richiesta di *Parte Ricevente* o, al più tardi, al momento dell'interruzione dei rapporti tra Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) e *Parte Ricevente*.

**Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale).** Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale sulle *Informazioni Riservate* e su ogni altra informazione che Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) comunichi o renda disponibili a *Parte Ricevente* sono e rimangono di Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*). Né la conclusione, né l'esecuzione del presente contratto né la comunicazione o messa a disposizione di alcuna *Informazione Riservata* potrà essere considerata una cessione o licenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale a *Parte Ricevente*.

Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) si riserva, per tutto il mondo, il diritto di depositare domande di brevetto e di usare informazioni segrete che incorporino una o più *Informazioni Riservate*.

*Parte Ricevente* si impegna, per tutto il mondo, a non depositare domande di brevetto e a non usare informazioni segrete che incorporino una o più *Informazioni Riservate*.

Qualora dall'analisi delle *Informazioni Riservate* *Parte Ricevente* ottenga eventualmente *know-how*, la titolarità di questo sarà di Università degli Studi di Firenze/\_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*).

**Art. 9 (Responsabilità).** \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) non presta alcuna garanzia, né esplicita né implicita sulla correttezza, completezza, utilizzabilità per scopi specifici delle *Informazioni Riservate* e non sarà responsabile per danni causati a *Parte Ricevente* dall'uso delle *Informazioni Riservate*, salvo casi di dolo o colpa grave. In tal caso saranno comunque esclusi i danni non prevedibili e i danni indiretti.

**Art. 10 (Durata).** Gli obblighi di segretezza previsti dal presente contratto a carico di *Parte Ricevente*

rimarranno in vigore relativamente ad ogni *Informazione Riservata* fino a che \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) non farà venire meno la segretezza della stessa *Informazione Riservata*, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.

I divieti di utilizzo previsti dal presente contratto a carico di *Parte Ricevente* resteranno in vigore per i due anni successivi al venir meno per qualsiasi causa dei diritti di proprietà industriale sulla singola *Informazione Riservata*, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.


In ogni caso rimangono fermi a carico di *Parte Ricevente* gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice Penale nonché dalle normative in materia di brevetti, di segreti industriali, di concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo.

**Art. 11 (Forma).** Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto con atto sottoscritto da entrambe le parti.

**Art. 12 (Tolleranza).** L'eventuale tolleranza di \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) ad inadempimenti di *Parte Ricevente*, dei suoi amministratori, dipendenti e consulenti esterni agli obblighi previsti dal presente contratto non vale come rinuncia di \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) a far valere i suoi diritti in qualsiasi momento.

**Art. 13 (Legge applicabile e giurisdizione).** Il presente contratto e tutti i rapporti tra \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) e *Parte Ricevente* saranno soggetti alla legge italiana e alla competenza giurisdizionale esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.

**Art. 14 (Foro competente).** Per qualsiasi controversia tra \_\_\_\_\_ (*Nome ricercatore*) e *Parte Ricevente* relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

\_\_\_\_\_   
Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 3 (Scopo del presente contratto); Art. 4 (Obblighi di protezione); Art. 6 (Uso delle *Informazioni Riservate*); Art. 7 (Proprietà dei materiali); Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale); Art. 9 (Responsabilità); Art. 10 (Durata); Art. 12 (Tolleranza) e Art. 14 (Foro competente).  
\_\_\_\_\_ 